



## AUDIZIONE CONFSAL

*presso la*

*V Commissione della Camera dei Deputati  
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)*

*per l'esame del disegno di legge A.C. 3132 di conversione  
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,*

*recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali  
(Decreto Sostegni-Bis)*

*(Roma, 31 maggio 2021)*

## INTRODUZIONE

*Il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 è l'ennesimo intervento normativo a carattere emergenziale volto a fronteggiare gli effetti devastanti della pandemia. Tra le diverse misure previste, la CONFISAL ha esaminato quelle che, a proprio avviso, necessitano di particolare attenzione in fase di conversione del decreto, per le quali propone un esame critico e costruttivo delle singole misure e delle proposte emendative.*

*Con gli articoli 58 - **Misure urgenti per la scuola** - e 59 - **Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente**, si introducono misure per la Scuola che alterano lo stato giuridico dei docenti e si palesano **inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale**.*

*Il triste ed attuale fenomeno delle morti bianche impone una totale rivisitazione del sistema "**sicurezza sui luoghi di lavoro**". Disomogeneità e frammentazione dei controlli ispettivi, sovrapposizione di competenze tra gli organi di vigilanza, mancanza di formazione per un'effettiva conoscenza dei vari fattori di rischio, rendono indispensabile e non più procrastinabile **l'istituzione di un polo unico nazionale per la sicurezza sul lavoro presso l'INAIL**. Da qui la proposta CONFISAL di modifica dell'art. 50 del decreto sostegni bis.*

*Anche se appaiono congrui gli importi destinati al **potenziamento dei servizi trasporto pubblico locale e regionale**, tenendo conto della ripresa delle attività e delle esigenze di mobilità legate alla riapertura delle scuole a settembre, risulta nel contempo necessaria la rivalutazione dell'attuale limite di carico al 50% dei mezzi di trasporto pubblico, sempre nel pieno rispetto della sicurezza degli utenti dei mezzi. È essenziale, inoltre, garantire la **copertura vaccinale degli addetti al TPL**, sia su gomma che ferroviari, nonché di tutto il personale front-line.*

*Di fondamentale importanza è la riflessione sul **contratto di rioccupazione**, e sull'innovativo istituto proposto dalla CONFISAL del "**preavviso attivo**".*

*Tale riforma è complementare al contemporaneo rilancio delle politiche attive del lavoro per le quali serve una riforma in grado di ridefinire la cornice di intervento e delineare **un sistema nazionale unitario di attivazione al lavoro**, in grado di rafforzare le competenze e l'occupabilità di chi ancora lavora e di chi ha perso il lavoro, nell'ambito di un sistema che tenta di evitare l'uscita dal lavoro, stimoli il reimpiego e riduca la permanenza nello stato di disoccupazione.*

*Infine, rispetto al testo in esame, sono da considerare le proposte emendative CONFISAL nel **comparto Sanità** in materia di **prestazioni aggiuntive per le professioni sanitarie**, considerando anche la **riparametrazione delle variabili assunte come riferimento per l'erogazione dei sussidi**, nonché un attento **monitoraggio sulle tempistiche di pagamento**.*

*Di seguito l'analisi critica e costruttiva dei singoli istituti di interesse, seguita dalle proposte emendative.*



## SANITÀ

Occorre riconoscere anche alle professioni sanitarie del comparto sanità l'istituto delle prestazioni aggiuntive, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, in considerazione che il medico svolge tali attività in équipe con le professioni sanitarie interessate.

Bisogna inoltre evitare l'abuso al lavoro flessibile a partita IVA o Co.Co.Co. con contratti di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione e specie in sanità, rimane preferibile ricorrere all'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha anche un costo inferiore.

Va infine rimarcato che nel mentre si prevede l'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario (medici ed infermieri) impegnati nelle fasi di vaccinazione, non è parimenti previsto l'onere economico per la corresponsione del lavoro straordinario al restante personale impegnato fuori orario di lavoro nel team vaccinale. Somme queste impegnate dalle aziende sanitarie e corrisposte ai dipendenti interessati, che non possono certo ricadere nei fondi contrattuali della dirigenza sanità e del personale del comparto.

## SCUOLA

Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI - GIOVANI, SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 - Misure urgenti per la scuola - e 59 - Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente introduce misure per la Scuola, che alterano lo stato giuridico dei docenti, e inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.

In fase di conversione in legge del decreto la CONFISAL proporrà innovazioni, integrazioni, modifiche e cancellazioni affinché le criticità evidenziate vengano superate.

L'appello della CONFISAL ai tecnici, ai politici, ai legislatori è così sintetizzabile:

- incrementare gli organici dei docenti ed Ata
- ridurre gli alunni per classe
- stabilizzare il precariato (docenti, personale ATA, facenti funzione DSGA)
- ruolo da GPS seconda fascia con tre anni di servizio
- rispettare le competenze della contrattazione sulle materie previste dal contratto, scongiurando incursioni legislative in materie contrattuali quali l'orario di servizio dei docenti
- aprire le trattative per il rinnovo contrattuale
- eliminare blocco per mancato superamento concorso
- togliere ogni tipo di vincolo sulla mobilità
- garantire la sicurezza nella scuola con la riduzione del numero degli alunni per classe ed il reperimento di nuovi spazi

Cosa c'è che non va nei provvedimenti per la Scuola nel decreto Sostegni bis:

### 1. Aumenta l'orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)

È previsto "che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza



nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recupero” e le attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi.

Si interviene, quindi, per decreto sull’orario di lavoro dei docenti che è materia prettamente contrattuale.

Tentativo maldestro, peraltro già introdotto lo scorso anno (nota 1494 del 26 agosto 2020), ma in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti. Non considera, infatti, che il CCNL/2007 prevede che le ore di insegnamento siano dovute “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Ma il Ministero ha anticipato l’intenzione di uniformare la data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che noi non condividiamo affatto.

Questo provvedimento è in contrasto con il principio, già fra l’altro applicato con il piano Estate 2021, di lasciare alle scuole la LIBERTÀ di pianificare la progettualità didattica. Dovranno essere le scuole a stabilire se è necessario far partire questi corsi, acquisendo la delibera del collegio docenti e la eventuale disponibilità del personale interessato. La locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” è un ritornello stantio. Comunque i fondi utilizzati per queste attività sono quelli del FIS, non sono né nuovi né ulteriori (ma rispetto a quali altri oneri?) per cui la locuzione appare vuota.

Infine, altra considerazione importante, queste attività sottraggono tempo a quella progettuale di inizio anno con tutti gli impegni collegiali con i quali il personale docente programma il nuovo anno scolastico.

## 2. Introduce ulteriori vincoli per la mobilità docenti (art. 58, co.2 – lett f)

Anche con questo provvedimento il decreto interviene su una materia, quella della mobilità, che è ampiamente regolata per contratto.

È lodevole avere affrontato il nodo assai spinoso del vincolo quinquennale, disposto dal comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019, ma la misura introdotta è più penalizzante rispetto alle disposizioni vigenti, perché allarga notevolmente la platea dei soggetti sottoposti a vincolo e continuerà, comunque, a bloccare le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le eventuali supplenze per altro grado di scuola o altra classe di concorso.

Il vincolo di mobilità triennale si applica, infatti, non soltanto se con la domanda di trasferimento si è soddisfatti in una delle preferenze analitiche espresse (scuola), come previsto dall’articolo 22 comma 4 punto a1 del CCNL, che così recita: a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle Autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale; ma anche se si ottiene il movimento in una qualunque sede della provincia chiesta.



Tale norma non può essere introdotta con un decreto.

La mobilità è oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale (CCNI) e il vincolo triennale viene disciplinato nell'art.2 comma 2 del CCNI, che si riporta di seguito nella sua interezza:

“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.

Il vincolo era già abbastanza stringente e si applicava anche a chi si muoveva all'interno di un comune con più distretti con preferenza sintetica; a chi, in seconda fase, otteneva con preferenza sintetica o con preferenza analitica il trasferimento nello stesso comune di titolarità da posto comune a posto di sostegno e da posto di sostegno a posto comune e ad altri casi ancora.

La salvaguardia della continuità didattica sugli alunni è possibile solo se si consente ai docenti di dedicare passione, energia e tempo all'insegnamento conciliando tempi lavorativi e tempi familiari.

È un principio sbagliatissimo, a fronte di disponibilità di posti, non consentire a chi viene trasferito nella propria provincia, ma magari a centinaia di chilometri da casa, di avvicinarsi alla famiglia.

### 3. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-9)

#### a) **Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su posti vacanti e disponibili da:**

- GAE
- concorso 2016
- concorso 2018
- concorso straordinario 2020 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, compresi gli idonei.

Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo anche per i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni inseriti nelle GSP di 1^ fascia: al termine delle prime 4 operazioni succitate, i posti ancora vacanti e disponibili sono utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, sia docenti abilitati (posto comune) sia specializzati (posto di sostegno).

Alla prima fascia GPS in vigenza potranno iscriversi anche coloro che avranno completato il loro percorso di specializzazione sul sostegno entro il prossimo 31 luglio.

Noi riteniamo che sul ruolo da GPS siano emerse molte criticità e che ancora vi siano tanti dubbi da chiarire.



In ogni caso si tratta di un'operazione residuale: il 60% delle già poche decine di migliaia di insegnanti precari ancora presenti nelle graduatorie di merito e in quelle ad esaurimento, compresi gli idonei, è posizionato nel centro-sud-isole, dove notoriamente la disponibilità di posti scarseggia.

Inoltre la richiesta di tre annualità "oltre l'anno in corso" (o sono 3 o sono 4) è molto penalizzante e riduce il numero di precari in posizione utile.

E ancora: l'operazione vale solo per il 2021-2022 e non vale per la seconda fascia GPS .

Il servizio deve essere stato prestato solo nelle scuole statali e su qualsiasi classe di concorso?

Per tutto il piano di reclutamento, nella migliore delle ipotesi, si tratta di 85/90.000 posti da coprire, perché le migliaia di posti di organico di fatto ogni anno, in quanto tali, non possono essere disponibili per le immissioni in ruolo.

Da lunghi anni la nostra proposta è quella di unificare l'organico di fatto con l'organico di diritto e di stabilire la determinazione degli organici secondo nuovi parametri.

Non è, inoltre, accettabile avviare anche il prossimo anno scolastico con la previsione catastrofica di oltre 200.000 posti dati a supplenza.

Si introduce un vincolo pesante nella mobilità dei docenti in nome della tanto invocata continuità quando questa ormai non esiste assolutamente più a causa della rotazione nelle scuole italiane, ogni anno, di migliaia di precari.

La nostra proposta è di allargare il piano di reclutamento anche alla seconda fascia delle GPS a chi possiede il requisito dei tre anni di servizio.

Infine, chiediamo che il percorso annuale di formazione iniziale e prova secondo lo standard previsto dall'art.13 del D.Lgs. 59/201 sia seguito da una prova di competenze metodologiche e didattiche, anziché disciplinari.

#### **b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 13, lett. d)**

Una norma desta particolare preoccupazione: chi non supera un concorso viene escluso dalla partecipazione al concorso successivo per la stessa classe di concorso: "I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove".

E se un aspirante ha un titolo che gli consente di partecipare ad una sola classe di concorso? La norma è inaccettabile, paradossale e non può non essere cambiata in sede di conversione.

## SICUREZZA

Siamo un Paese dove ogni otto ore, si muore sul lavoro ma si fanno appelli e proclami sull'importanza della sicurezza solamente quando accadono infortuni eclatanti.

Occorre avere coraggio di riconoscere che qualcosa fino ad oggi non ha funzionato.

Controlli e ispezioni non sono tutto, ma sono solo una parte di quello che manca. Manca prima di tutto una cultura vera della sicurezza sia da parte di chi il lavoro lo dà ma anche da chi lo svolge. Manca spesso la regolarità del lavoro ma anche una percezione del rischio sul lavoro.

A nostro parere va risolto subito il problema della frammentarietà dei compiti, delle responsabilità e della disomogeneità dei controlli. Oggi se andiamo a guardare chi si occupa di



sicurezza troviamo enti diversi che si occupano di sicurezza, a livelli diversi in settori diversi, a volte solo per aspetti molto limitati. E poi abbiamo per contro settori in cui spesso le ispezioni si sovrappongono e/o si duplicano (come nel caso dell'edilizia dove intervengono sia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sia i Servizi di Prevenzione delle Regioni). Se poi guardiamo la questione a livello nazionale questa frammentazione diventa ancora più marcata perché il funzionamento di alcuni organismi e la loro presenza sul territorio è fortemente disomogenea tra regione e regione con picchi di eccellenza in alcune e baratri di assenze in altre. Sarebbe sicuramente più funzionale operare sotto una unica regia in maniera più organica e incisiva con una programmazione mirata ed efficace in tutti i settori lavorativi, in modo da garantire a tutti i lavoratori la medesima tutela a prescindere dalla latitudine o longitudine in cui lavorano e alle imprese la certezza delle modalità dei controlli cui sono sottoposti.

Ciò consentirebbe di uniformare ed incrementare le azioni di tutela e controllo su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo in quelle attività dove il rischio è più elevato.

La proposta della CONFSAL della istituzione di un **POLO UNICO NAZIONALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**, quale unico Ente di vigilanza statale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è concreta, fattibile e realizzabile a costo zero; tale Polo, si potrebbe già avvalere della attività qualificata dei 300 ispettori tecnici attualmente in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai quali oggi l'articolo 13 del DLGS 81/2008 limita l'attività al solo settore dell'edilizia e poco altro, oltre che dei tecnici già in forza presso lo stesso INAIL, anche del personale degli altri enti pubblici che già a vario titolo si occupano di sicurezza. Le competenze del Polo Unico Sicurezza potrebbero essere ampliate, attraverso l'emanazione di un DPCM così come già previsto dal comma 2° dello stesso articolo 13 del decreto 81.

A tale Polo occorrerebbe altresì ricondurre anche tutte quelle attività di controllo e verifica che via via negli anni sono state "svendute" a soggetti privati e organismi notificati; sembrava una scelta risolutiva, di efficienza, il privato che funziona meglio rispetto a un pubblico in affanno, salvo poi constatare nel tempo che troppo spesso si è sacrificata l'etica sull'altare del profitto. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Dobbiamo riportare questa tutela al pubblico ma a un pubblico che funziona, unico e omogeneo, che abbia struttura competenza e risorse.

È perciò urgente e necessario reclutare un numero maggiore di ispettori tecnici, ma è altrettanto urgente e necessario che questi operino in maniera sincrona, sotto la direzione di un organismo unico perché solo così si avrà un rafforzamento della vigilanza: è nella frammentazione che si perdono energie e risorse.

Ma la sicurezza è una catena fatta di tanti anelli che devono fare la loro parte: dalla promozione, alla vigilanza alla sorveglianza alla assistenza alla formazione.

È urgente e necessario anche potenziare l'attività di formazione, informazione e di assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a beneficio di tutte le aziende del tessuto produttivo italiano, perché solo così si potrà evitare che si ripetano drammatici incidenti nei luoghi di lavoro, come più volte sottolineato anche dal nostro segretario.

Sulla questione formazione la CONFSAL sottolinea che non è più rinviabile una revisione radicale ed organica dell'attuale sistema. Oggi così com'è non funziona. Troppe le differenze da settore a settore e da provincia a provincia, troppi i casi in cui la formazione è diventata una



produzione di attestati, pura formalità dai contenuti vuoti e spesso solo business per operatori senza scrupoli.

Anche per questa importante riforma l'istituzione del Polo Unico Sicurezza può diventare il soggetto di riferimento, su tutto il territorio nazionale, con regole e contenuti certi e verificati.

**Il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, che ogni datore di lavoro deve redigere, dovrà essere la base per una programmazione seria della formazione in azienda.**

Il compito dei datori di lavoro non è tanto quello di applicare bene una regola, ma di arrivare all'obiettivo che è quello rendere consapevoli i lavoratori dei pericoli presenti sul luogo di lavoro. La percezione del rischio dipende dall'età dei lavoratori, dal sesso, dal grado di cultura, dal contesto sociale, economico e politico in cui si vive, dagli interessi e dal grado di conoscenza del processo produttivo.

La formazione deve tener conto anche di questi fattori, non deve essere stereotipata e standardizzata ma più concretamente adattata ai singoli contesti lavorativi.

Non si deve pensare che il problema della sicurezza dei luoghi di lavoro sia solo un problema delle aziende e dei datori di lavoro. La cultura della sicurezza deve essere patrimonio della intera collettività. Lo Stato, che garantisce i servizi essenziali ai propri cittadini, dovrebbe anche garantire la formazione dei lavoratori, sviluppando così la cultura della sicurezza. Solo in questo modo potremmo arginare il triste fenomeno delle morti bianche.

Da qui l'emendamento proposto da questa confederazione all'art. 50.

## Polo sicurezza

**L'art. 10 del Dlgs 81/08** ed smi prevede che lo Stato, attraverso il Ministero del Lavoro e l'INAIL fornisca *“attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro”*. Quest'ultimo adempie a tale compito con i propri funzionari esperti in Sicurezza sul Lavoro che, ad oggi, sono in numero esiguo come riferito, il 14 gennaio 2020, dal Direttore Generale dell'INAIL, dott. Lucibello, in occasione dell'audizione presso la Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro.

Si evidenzia, nel merito, che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri, è stato *“inserito un collegato sulla sicurezza per aggiornare il decreto 81/2008, puntando sul potenziamento della formazione, ma anche sul rafforzamento della vigilanza”*

A seguito della riforma sanitaria (L. n. 833 del 1978) l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori è di competenza delle Regioni. Rimane in capo ai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, adesso confluiti nell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), soltanto una competenza residua e relativa alla vigilanza in edilizia ed in talune attività lavorative particolarmente pericolose (art. 13 DLgs 81/08 ed smi).

**Il D.Lgs 149/2015 agli artt. 1 e 2**, ha istituito l'**Ispettorato nazionale del Lavoro (INL)** al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, per evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi ed assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria,



nonché legislazione sociale, integrando i servizi ispettivi dell'INPS (vigilanza previdenziale), dell'INAIL (vigilanza assicurativa) e del Ministero del Lavoro (vigilanza giuslavoristica).

Si evidenzia fin dai primi articoli della legge che l'attività della nuova agenzia INL è prevalentemente l'attività di vigilanza in materia di lavoro, contributiva e assicurativa, nonché di legislazione sociale, mentre rimane del tutto marginale l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli ispettori tecnici.

In questo quadro normativo l'attività degli **ISPETTORI TECNICI** risulta ancora più secondaria, poco integrata o addirittura estranea alla vera mission della nuova agenzia INL, contribuendo a rendere poco efficace e per nulla incisiva l'attività di vigilanza dello Stato sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, considerato anche la frammentarietà delle competenze statali poiché la vigilanza continua ad essere totalmente separata dalla complementare attività di formazione e prevenzione svolta dallo Stato attraverso l'INAIL.

Di fronte a questa realtà, che causa frammentarietà e disomogeneità dei controlli, e in considerazione della necessità di potenziare l'attività di formazione, informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro a beneficio delle imprese italiane, non è più rinviabile l'istituzione di una sola agenzia che si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il **POLO SICUREZZA** nei cui organici possono confluire gli ispettori tecnici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il cui numero ad oggi è di circa 250 unità.

Dunque, per superare queste "inefficienze" e puntare a dare maggiore supporto alle imprese è opportuno iniziare ad unificare le competenze in materia di sicurezza dello Stato

Già in **INAIL** è avvenuto l'**accorpamento di ISPEL e IPSEMA**. Si precisa, infatti, che l'ISPEL E l'IPSEMA sono stati soppressi con la legge 30 luglio 2010 n. 122 attribuendone tutte le relative funzioni all'INAIL, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e per evitare duplicazione di attività. Di fatto il DLgs 81/08 ridefinisce il ruolo dell'INAIL affiancando alle funzioni tradizionali di assicurazione ed indennizzo, anche quelle di prevenzione, cura, riabilitazione ed inserimento, assumendo sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela. L'estensione all'INAIL anche della materia della sicurezza, inglobando le previsioni dell'art.13 del DLgs 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda la vigilanza prevista in capo agli ispettori tecnici del lavoro, rappresenterebbe senza dubbio una semplificazione ed unificazione dei controlli nei riguardi delle aziende oggi martoriate da tutti i soggetti che hanno funzioni di vigilanza nei vari settori. L'obiettivo è facilmente raggiungibile in quanto i servizi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ispettori tecnici) non dipendono più dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ma da un ente dallo stesso controllato (INL).

Pertanto è sufficiente prevedere una semplice modifica normativa **dell'art. 2 comma 2 lettera a) del DLgs 149/2015 sostituendo** *"...ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;"* con *"...esclusa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie*



*professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi le cui funzioni saranno attribuite all'INAIL che assorbirà il personale INL con qualifica di ispettore tecnico ” (circa 200 unità).*

Il progetto sopra esposto porrebbe rimedio ad incongruenze ed inefficienze riunendo le competenze statali in materia di sicurezza sul lavoro relative alla vigilanza-prevenzione-formazione sotto un unico Ente, l'INAIL, con la creazione di un POLO SICUREZZA, determinando così un concreto vantaggio economico e sociale che vede nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nel supporto effettivo alle imprese l'unico fine.

## TRASPORTI

In linea generale, l'articolo 51 del Decreto Legge 73/2021 approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale, con la previsione di una quota di tali risorse da destinare altresì alla compensazione dei minori ricavi tariffari di alcuni servizi di trasporto passeggeri in concessione, ed istituisce un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, a seguito della designazione del mobility manager. L'evoluzione normativa comunitaria e nazionale sulla regolamentazione del TPL di Linea e non di Linea necessita di un intervento di regolamentazione che vada a sanare tutte le problematiche gestionali, attualmente legate alle logiche di mercato, che rendono impossibile assolvere in modo efficace ai diritti costituzionali di mobilità e salute (sicurezza) del cittadino. A tale proposito e ultimo in ordine di tempo, si può portare ad esempio la strage della funicolare di Mottarone dove si è appurato che sono stati manomessi i sistemi di sicurezza, incuranti del rischio e del pericolo, invece di intervenire con la riparazione del guasto nel periodo di chiusura della funicolare, per non perdere o rinunciare agli introiti derivanti dalla messa in servizio dell'impianto. L'allarme che - come Sindacato - abbiamo lanciato, da tempo, è che per riuscire a rispondere alle reali esigenze di mobilità, c'è bisogno di invertire bruscamente questa tendenza. A mettere a nudo tutte le criticità di sistema in Italia ha contribuito fortemente la pandemia di Covid 19 che ha trovato impreparati tutti gli operatori e gli Enti Locali concentrati più far quadrare i bilanci che alla qualità del servizio reso.

Dettaglio delle misure:

- per il trasporto pubblico locale vengono stanziati, al comma 1, ulteriori 450 milioni di euro per il 2021 da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati per gli spostamenti in sicurezza tenendo conto della graduale ripresa delle attività e delle esigenze di mobilità legate alla riapertura delle scuole a settembre al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi. Il nuovo stanziamento si aggiunge ai 390 milioni già previsti per lo stesso scopo dal precedente governo per consentire appunto l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti e per i quali le regioni e i comuni sono stati autorizzati a ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che



svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi e NCC.

- le risorse del fondo di cui sopra, possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore degli stessi soggetti sopracitati a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19
- il testo dispone che qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni possano essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza previo specifico procedimento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite.
- il comma 5 dell'art. 51 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'assegnazione delle risorse del comma 1 diretto a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri per le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi. I criteri per la ripartizione seguono quelli definiti nel Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340.
- Il comma 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021 destinato a:
  - Ø 35 milioni di euro a favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che provvedano, previa nomina del mobility manager a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale. Tali contributi, sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
  - Ø 15 milioni di euro in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.

### Considerazioni preliminari

Si accoglie con favore l'attenzione posta al comparto nel Decreto Sostegni-bis attraverso lo stanziamento di importanti risorse che vanno a sommarsi a quelle già allocate nelle precedenti misure legislative approvate dalla metà del 2020.



In tal senso appaiono congrui gli importi destinati al potenziamento dei servizi trasporto pubblico locale e regionale anche tenendo conto della ripresa delle attività e delle esigenze di mobilità legate alla riapertura delle scuole a settembre. Riteniamo tuttavia fondamentale cominciare a ragionare, viste le recenti riaperture, sulla rivalutazione dell'attuale limite di carico al 50% dei mezzi di trasporto pubblico, sempre nel pieno rispetto della sicurezza degli utenti dei mezzi. In vista della stagione estiva con la stimata ripresa dei flussi turistici e della ripresa delle attività didattiche in presenza a partire da settembre, sarebbe decisamente utile cominciare a testare la tenuta del sistema sin da ora.

Bene i contributi per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, ma qui la partita riguarda il personale del comparto. Riteniamo assolutamente prioritario, nonostante l'ottimo andamento della campagna vaccinale a livello nazionale e gli accordi sempre più numerosi tra aziende del TPL e regioni in materia di vaccinazioni aziendali, inserire gli addetti al TPL sia su gomma che ferroviari in Italia quali categorie di cui ai "servizi essenziali" del Piano Strategico Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, al fine di procedere celermente alla vaccinazione degli addetti in quelle regioni che presentano ancora gravi ritardi in tal senso.

Per quel che concerne il tema mobility manager, la direzione già presa nel DL 41/2021 appare decisamente interessante ed in linea con gli obiettivi di sostenibilità del sistema trasportistico urbano che anche FAST- CONFISAL ha più volte sottolineato nei suoi comunicati e nei suoi dossier. **Nel position paper di ottobre 2020 FAST- CONFISAL sottolineava la necessità di "incrementare gli incentivi fiscali per le aziende che promuovono l'utilizzo dei mezzi pubblici o di forme di mobilità dolce negli spostamenti casa lavoro ed altrettanto per quei comuni e scuole/università che promuovono gli spostamenti su TPL casa-scuola/università", che è totalmente in linea con quanto previsto nell'attuale norma.**

Probabilmente il quantum stanziato non sarà sufficiente per garantire il pieno start-up dei servizi di mobilità sostenibile nelle aziende private e nella PA entro il 31 agosto, ma potrà rivestire una funzione di sperimentazione. Quota parte di tali risorse potevano essere conferite alle PA ed alle aziende per effettuare corsi di formazione al proprio personale interno, internalizzando nell'azienda funzioni e compiti (ad oggi è obbligatorio solo per la PA designare il mobility manager all'interno del proprio organico) e garantendo una penetrazione del concetto più graduale per garantirne un successo più duraturo.

A livello di sistema urbano, il combinato delle previsioni relative ai servizi aggiuntivi di TPL ordinario visti sopra con il potenziale incremento della domanda di TPL derivante dalla messa in esercizio dei piani degli spostamenti casa-lavoro dei mobility manager, necessita la definizione, a supporto degli enti locali e delle aziende di TPL, di una generale riprogettazione dei servizi che tenga conto dei flussi di mobilità post Covid, dei sussidi a disposizione, dei flussi indotti dalle misure legislative, valorizzando l'unitarietà dei servizi ed evitando duplicazioni degli stessi tra enti soggetti ad obbligo di servizio pubblico e servizi di mercato che potrebbero non rendere del tutto comprensibile la sostenibilità economica e finanziaria del comparto.

Rischiano di essere poco influenti, se non per tamponare il momento di crisi pandemica, tutti i finanziamenti decisi e stanziati a livello nazionale ed europeo per il settore di TPL di linea e non di linea se non si interviene subito con una riforma organica che va a ridisegnare completamente il



Sistema sfruttando tutte le sinergie possibili tra i diversi vettori (treni, bus, taxi e ncc).

Fermo restando le considerazioni puntuali di cui sopra, FAST- CONFISAL richiede da tempo i seguenti punti in materia di TPL e ritiene che debbano essere urgentemente affrontati:

- l'omogenizzazione degli orari di lavoro e dei tempi di guida e di sosta-riposo tra gli operatori del TPL su gomma e gli addetti del comparto stradale merci;
- un attento monitoraggio degli investimenti di integrazione delle reti ferroviarie per il TRM a Milano, Roma, Torino e Napoli e di integrazione modale con gli altri sistemi di adduzione (linee autobus, sistemi di mobilità condivisa, micromobilità elettrica e mobilità dolce) previsti nel PNRR e nel fondo complementare;
- incentivi per le aziende di TPL urbano ed extraurbano per investimenti nel settore della digitalizzazione in grado di ottimizzare i processi aziendali, incrementare la produttività per l'esercizio e la manutenzione, incrementare la soddisfazione del cliente (anche tramite informazioni real-time per gli spostamenti dei passeggeri), favorire l'integrazione dei servizi, includere i servizi di TPL nei nuovi servizi MaaS urbani, sviluppare servizi di gestione e controllo del traffico.
- incentivi per il varo di un grande piano per la formazione digitale di tutta la forza lavoro delle aziende di trasporto nazionali coordinato e gestito dalle sigle sindacali più rappresentative, ivi incluso pertanto il comparto del TPL.

Concluderei con il palese aspetto che a valle di questa terribile esperienza pandemica, le scelte federaliste che con la 422/97 che affidavano alle Regioni la gestione della Sanità e del TPL, si sono rivelate tristemente fallimentari e che è necessario e improcrastinabile intervenire. Non è di poco conto la difficoltà riscontrata addirittura sulla sanificazione dei mezzi e sulla mancanza dei kit di protezione individuale che ha costretto gli addetti a provvedere in autonomia a sopperire alla mancanza di interventi concreti che si sono potuti realizzare solo grazie all'intervento governativo.

A tutte le considerazioni sopra rappresentate, fermo restando la condivisione di andare verso un trasporto pubblico "green" che mira al potenziamento della sostenibilità ambientale e lo sviluppo di energie rinnovabili, esprimiamo preoccupazione sulla volontà, rappresentata con il PNRR, di allargare la competitività per l'affidamento dei servizi pubblici locali e la limitazione del ricorso all'affidamento a società in house e partecipate. Preoccupazione che si basa sull'oggettiva analisi dello stato in cui versa il settore in Italia e sulla necessità adottate dalle altre nazioni, come l'Inghilterra, che aveva accelerato sulle liberalizzazioni e sulle privatizzazioni per poi oggi ritornare a fatica verso la gestione pubblica dei servizi essenziali di trasporto.

Ultima considerazione, che riteniamo fondamentale come soggetto politico/sindacale, è il richiamo al rispetto della volontà dei cittadini italiani che, si trovano di fronte a delle privatizzazioni di fatto, come ha affermato la Consulta, si andrebbe a violare la volontà degli Italiani espressa con il "referendum del 12 e 13 giugno del 2011 votato da 27 milioni di Cittadini.

## CONTRATTO DI RIOCUPAZIONE

Contratto di rioccupazione prevede come condizione per l'assunzione la definizione, con il consenso del lavoratore di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo con il



riconoscimento dell'esonero contributivo dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

In materia di contratti con incentivo all'assunzione, a normativa vigente, esiste già la possibilità di assumere lavoratori, di qualsiasi età, in stato di disoccupazione e di beneficiare di agevolazioni contributive alla stregua di un contratto di apprendistato.

La differenza agevolativa, in termini economici a fronte di un importo annuale di € 30.000,00 sarebbe di € 6.000,00 per il contratto di rioccupazione e di € 14.000,00 per l'altro tipo di assunzione.

Se lo scopo del contratto di rioccupazione, come del resto appare dal testo, è quello dell'adeguamento delle competenze professionali, potrebbe essere funzionale destinare le risorse agevolative del contratto di rioccupazione (€ 6.000,00) direttamente all'erogazione della formazione come, ad esempio, attraverso la destinazione di tali somme ai Fondi Interprofessionali che abbiano erogato formazione ai lavoratori che le imprese hanno assunto con tale tipologia di contratto.

## PRAEAVVISO ATTIVO

Secondo il decreto Sostegni bis, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento nel periodo del trattamento di integrazione salariale, fruito entro il 31 dicembre 2021 e rimangono sospese, nello stesso periodo, le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Sul punto, la CONFSAL propone l'introduzione dell'istituto del "preavviso attivo".

Nei casi in cui la programmazione economica dell'azienda imponga una riduzione del personale e la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, si conviene sull'opportunità di sostituire il semplice preavviso di licenziamento con un nuovo istituto denominato "preavviso attivo".

Tale dispositivo nasce dalla comune consapevolezza che il lavoratore, va sostenuto e accompagnato nella ricerca di una nuova opportunità di lavoro, prima ancora che si verifichi l'estinzione del rapporto di lavoro in essere.

La Confসা auspica che venga attuata quanto prima un'organica riforma delle politiche attive e che nel frattempo la norma recepisca lo strumento del preavviso attivo e che a tal fine preveda l'estensione degli strumenti di attivazione al lavoro ( assegno di riqualificazione e ricollocazione, e incentivo all'assunzione ) per i lavoratori in esubero a rischio di licenziamento. Nel merito, il preavviso attivo si incentra su due aspetti principali: la formazione e la ricollocazione del lavoratore prima ancora che esso venga licenziato. La disposizione del "Preavviso Attivo" pone a carico del datore di lavoro l'onere di effettuare una comunicazione immediata affinché il procedimento di preavviso attivo possa prendere avvio e di svolgere la verifica relativa alla domanda di lavoro potenzialmente utile per la ricollocazione del dipendente in uscita (la qualifica, le mansioni ecc.).

## CRITERI DI "PARAMETRAZIONE" PER I SUSSIDI AI LAVORATORI AUTONOMI

Il provvedimento in esame stanziava circa 40 miliardi di euro complessivi, tra cui contributi a fondo perduto per circa 15,4 miliardi. Nel dettaglio: 8.000 milioni di euro per l'anno 2021 riguardano gli



indennizzi automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate; 3,4 miliardi di euro sono gli indennizzi alternativi per chi avrà subito un calo di fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; 4 miliardi di euro sono gli indennizzi a conguaglio calcolati sul reddito d’esercizio. Invero, il concetto di “fatturato” e quello di “reddito”, su cui la norma fonda il criterio discriminante per il riconoscimento del diritto ai sussidi da parte dei lavoratori autonomi e delle imprese, non sempre (anzi, quasi mai) coincide con gli “incassi” effettivi (cash flow) e purtroppo sempre più crediti “fatturati” si trasformano in sofferenze durature e perdite per mancati incassi. Inoltre, è palese l’anomalia del confronto con chi ha già usufruito dei sussidi (in una prima fase in base ai codici ATECO e poi in base ad altri criteri di necessità), nonché delle differenze territoriali dei beneficiari. Sarebbe, quindi, opportuno ricalibrare i criteri di individuazione dei beneficiari dei sussidi, privilegiando il criterio di cassa (fatture effettivamente incassate) e ponderando i risultati con gli effetti delle peculiarità geografiche delle singole realtà imprenditoriali.

Infine, è necessario un serio monitoraggio sulla tempistica dell’erogazione dei sussidi: si registrano ritardi nei pagamenti delle pratiche in autotutela e molte domande del primo sostegno di alcune categorie danneggiate dalla crisi, tra cui i benzinai, ad oggi, risultano ancora in lavorazione.

## ISTITUTI DI PATRONATO

### **ART. 46 (... contributo straordinario agli istituti di patronato)**

Nel mentre si prende atto favorevolmente del contributo straordinario di 50 milioni disposto per l’anno 2021 a favore degli istituti di patronato, si richiede **di integrare l’art 46 con una previsione normativa tesa a rendere più cogenti i tempi di trasferimento del finanziamento spettante** a tali istituti. Il rispetto dei termini previsti dalla norma si rende necessario per ovviare a una situazione di grave disagio finanziario in cui versano i patronati in quanto a tutt’oggi, anno 2021, non sono ancora stati corrisposti i saldi relativi agli esercizi 2013 e seguenti.

Infatti, in tutti questi anni, gli istituti di patronato hanno ricevuto soltanto anticipazioni, peraltro computate con criteri non sempre rispettosi della effettiva attività svolta.



## EMENDAMENTI PROPOSTI

### SANITÀ

#### Emendamenti D.L. 73 del 25 Maggio 2021

##### Art. 26, comma 1, lettera b

Dopo le parole dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

##### aggiungere

All'art. 29, comma 3 lettera a, dopo le parole "a carico dell'Amministrazione" e prima di ""Restano ferme",

##### inserire

"e alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione".

##### RELAZIONE

Tale emendamento riconosce anche alle professioni sanitarie del comparto sanità l'istituto delle prestazioni aggiuntive, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, in considerazione che il medico svolge tali attività in équipe con le professioni sanitarie interessate.

##### Art. 33, comma 1

Dopo le parole "modelli organizzativi regionali" e prima di "utilizzare forme di lavoro"

##### aggiungere

"assumere professionisti sanitari e di assistenti sociali a tempo determinato ed in mancanza di graduatorie specifiche"

##### RELAZIONE

L'emendamento proposto tende ad evitare ed aumentare l'abuso al lavoro flessibile a partita IVA o Co.Co.Co. con contratti di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione e specie in sanità, rimane preferibile ricorrere all'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha anche un costo inferiore.

##### Art. 33, comma 3

Dopo le parole "fino al 31 dicembre 2021" e prima di "incarichi di lavoro autonomo"

##### aggiungere



“incarichi a tempo determinato di psicologi ed in mancanza di graduatorie specifiche”

## RELAZIONE

L'emendamento proposto tende ad evitare ed aumentare l'abuso al lavoro flessibile a partita IVA o Co.Co.Co. con contratti di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione e specie in sanità, rimane preferibile ricorrere all'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha anche un costo inferiore.

### Art. 34 dopo il comma 9,

#### aggiungere

comma 9bis “ A decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 luglio 2021, e comunque fino alla fase di vaccinazione, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario al personale del comparto sanità, non rientrante nelle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del CCNL 21 maggio 2018, e di supporto ed indispensabile nei team vaccinali ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e si provvede alla copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 77.

## RELAZIONE

L'art. 1, comma 464 della legge 178 del 2020, nel mentre prevede l'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario (medici ed infermieri) impegnati nelle fasi di vaccinazione, non ha previsto l'onere economico per la corresponsione del lavoro straordinario al restante personale impegnato fuori orario di lavoro nel team vaccinale.

Somme queste impegnate dalle aziende sanitarie e corrisposte ai dipendenti interessati, che non possono certo ricadere nei fondi contrattuali della dirigenza sanità e del personale del comparto.

La spesa quantificata pari a 100 milioni di euro ricade nella copertura degli oneri previsti nell'articolo 77 del medesimo decreto legge.



## SICUREZZA

### Raffronto testo in vigore e testo emendato

#### Art. 50 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 50</b>
<b>Comma 1</b>	<b>Comma 1</b>
<p>1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.</p>	<p>1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti ingegneri e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.</p>
<b>Comma 2</b>	<b>Comma 2</b>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base</p>	<p><i>Nessuna modifica</i></p>



TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 50</b>
delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.	
<b>Comma 3</b>	<b>Comma 3</b>
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.	<i>Nessuna modifica</i>
	<b>Comma 3-bis</b>
	<p>3-bis. Allo scopo di semplificare l'attività ispettiva e razionalizzare l'impiego delle risorse umane già presenti in ambito pubblico, è istituito, sotto la diretta gestione dell'INAIL, il Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro con funzioni di direzione di tutte le attività di prevenzione, formazione, assistenza, già svolte dall'Ente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di coordinamento e indirizzo per i servizi di vigilanza regionali e di alta vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Il Polo unico è organizzato a livello centrale e territoriale. Per l'iniziale funzionamento del Polo unico la dotazione organica dell'INAIL è incrementata di 300 unità a partire dall'anno 2021. Alla copertura dell'organico del Polo unico si provvede, inizialmente, mediante procedura di mobilità, di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con qualifica di ispettore tecnico. Per tale mobilità non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 30, comma 1 del citato decreto. A far data dal 30° giorno di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge e, comunque, entro il 30.10.2021, l'INAIL provvede ad attivare la procedura di mobilità di cui al presente comma.</p>



TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 50</b>
	<b>Comma 3-ter</b>
	<p>3-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite all'INAIL le risorse strumentali, umane e finanziarie riferite al personale di area terza, inquadrato nel profilo professionale "ispettore tecnico" dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Al personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto "Funzioni Centrali" di riferimento per gli enti pubblici non economici. L'INAIL subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale transitato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.</p>
	<b>Comma 3-quater</b>
	<p>3-quater. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:            "a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale esclusa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli</p>



TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 50</b>
	<p>accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi, le cui funzioni saranno attribuite all'INAIL.”</p>
	<b>Comma 3-quinquies</b>
	<p>3-quinquies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata le seguenti modificazione: all'articolo 306, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:</p> <p>“4 bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dall'INAIL. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento</p>



TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
<b>Art. 50</b>	<b>Art. 50</b>
	del fondo risorse decentrate dell'INAIL per la valorizzazione del personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso l'INAIL, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa”
<b>Comma 4</b>	<b>Comma 4</b>
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.	<i>Nessuna modifica</i>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### ART. 50

#### (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

Con l'obiettivo di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche attraverso una adeguata attività ispettiva, la norma autorizza l'assunzione straordinaria da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale di personale del ruolo sanitario con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la norma prevede il reclutamento straordinario di dirigenti medici, e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e cioè di quei profili professionali i cui compiti hanno una diretta attinenza con le funzioni svolte dai dipartimenti di prevenzione che la disposizione in esame intende potenziare. Al riguardo occorre considerare che il Dipartimento di Prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita. In particolare, esso promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo necessariamente il coinvolgimento di diversi professionisti del ruolo sanitario della dirigenza e del comparto. Ciò posto si prevede lo stanziamento di specifiche risorse nell'ambito delle quali le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale potranno provvedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento del personale necessario, tenendo conto dell'organizzazione regionale dei servizi.

**La norma inoltre prevede, attraverso la semplificazione dell'attività ispettiva e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane già presenti in ambito pubblico, l'istituzione di un Polo Unico per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (di seguito denominato POLO SICUREZZA), organizzato a livello centrale e territoriale, di diretta gestione dell'INAIL con funzioni di direzione di tutte le attività di prevenzione, formazione, assistenza, già svolte dall'Ente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di coordinamento e indirizzo per i servizi di vigilanza regionali nonché di alta vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Il POLO SICUREZZA sarà identificato come il principale punto**



di riferimento delle Procure nazionali per effettuare le indagini in caso di malattie professionali e infortuni sul lavoro, i cui accertamenti saranno svolti dal personale ispettivo del POLO SICUREZZA con qualifica di UPG. Infatti, a causa della pluralità degli organi di vigilanza, sempre più spesso le Procure nazionali trovano difficoltà nell'identificare ed interessare l'organo di vigilanza competente, e a dare sempre attuazione all'articolo 61 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che prevede che, in caso di esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero dia notizia all'INAIL ai fini della costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione di rivalsa. Il POLO SICUREZZA produrrà il duplice vantaggio di assicurare un univoco, qualificato e competente supporto alle Procure nazionali e un contatto diretto con l'INAIL per assolvere ai compiti dell'istituto.

Premesso che, attualmente, gli ispettori tecnici dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) vengono impiegati solo in via residuale ed in sovrapposizione ai servizi ispettivi dei Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale gestito dalle regioni e province autonome, si prevede che gli stessi vengano destinati alle attività del Polo ai fini di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro per costituire, a partire dal 1° luglio 2021, la prima dotazione organica del Polo, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche. A tale scopo si prevede l'utilizzo dell'istituto contrattuale della mobilità tra amministrazioni dello Stato di circa 300 funzionari con qualifica di ispettore tecnico dall'INL all'INAIL; ai fini di tale mobilità non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto sono il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, sono trasferite all'INAIL le risorse strumentali, umane e finanziarie riferite al personale dell'area terza, inquadrato nel profilo professionale di "ispettore tecnico" dell'INL.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La norma prevede lo stanziamento di specifiche risorse pari a 3.400.000 euro per l'anno 2021 e a 10.000.000 di euro a decorrere dal 2022, nell'ambito delle quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del SSN a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di un numero di unità di personale del ruolo sanitario, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare alle attività dei predetti Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. In particolare, si autorizza per l'anno 2021 la spesa lorda complessiva di 3.400.000 euro e a decorrere dall'anno 2022 la spesa lorda annua complessiva 10.000.000 di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 per l'anno 2021 e di 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022. Si prevede che al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate



per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto. Considerato uno stanziamento a regime dal 2022 di 10.000.000 di euro, lo stanziamento per il 2021 è stato stimato proporzionalmente considerando un numero di 7 mensilità, a partire dal 1° giugno 2021. Le unità assumibili potranno variare da un minimo di circa 103 unità nel caso di assunzioni di soli dirigenti medici ad un massimo di circa 221 unità nel caso di assunzione di soli profili non dirigenziali. Agli oneri del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

**Per effetto dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies non sono previsti oneri aggiuntivi per lo Stato.**

## TESTO NORMATIVO EMENDATO

### Articolo 50.

#### *(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, **dirigenti ingegneri** e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.

**3-bis. Allo scopo di semplificare l'attività ispettiva e razionalizzare l'impiego delle risorse umane già presenti in ambito pubblico, è istituito sotto la diretta gestione dell'INAIL il Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro con funzioni di direzione di tutte le attività di prevenzione, formazione, assistenza, già svolte dall'Ente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di coordinamento e indirizzo per i servizi di vigilanza regionali e di alta vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Il Polo unico è organizzato a livello centrale e territoriale. Per l'iniziale funzionamento del Polo unico la dotazione organica dell'INAIL è incrementata di 300 unità a partire dall'anno 2021. Alla copertura dell'organico del Polo unico si provvede, inizialmente, mediante procedura di mobilità, di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con qualifica di ispettore tecnico. Per tale mobilità non è richiesto l'assenso dell'amministrazione**



di appartenenza di cui all'art. 30, comma 1 del citato decreto. A far data dal 30° giorno di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge e, comunque, entro il 30.10.2021, l'INAIL provvede ad attivare la procedura di mobilità di cui al presente comma.

**3-ter.** Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite all'INAIL le risorse strumentali, umane e finanziarie riferite al personale di area terza, inquadrato nel profilo professionale "ispettore tecnico" dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Al personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto "Funzioni Centrali" di riferimento per gli enti pubblici non economici. L'INAIL subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale transitato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

**3-quater.** Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è apportata la seguente modificazione: all'articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

**"a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale esclusa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi, le cui funzioni saranno attribuite all'INAIL."**

**3-quinquies.** Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modificazione: all'articolo 306, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

**"4 bis.** Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dall'INAIL. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'INAIL per la valorizzazione del personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso l'INAIL, secondo



**criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa”.**

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77.

**EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 50 DEL 25 MAGGIO 2021, n. 73**

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 50:

- a) al comma 1, le parole: “ dirigenti medici e tecnici della prevenzione ” sono sostituite dalle seguenti: “ dirigenti medici, dirigenti ingegneri e tecnici della prevenzione ”;
- b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Allo scopo di semplificare l’attività ispettiva e razionalizzare l’impiego delle risorse umane già presenti in ambito pubblico, è istituito, sotto la diretta gestione dell’INAIL, il Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro con funzioni di direzione di tutte le attività di prevenzione, formazione, assistenza, già svolte dall’Ente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di coordinamento e indirizzo per i servizi di vigilanza regionali e di alta vigilanza in materia di salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Il Polo unico è organizzato a livello centrale e territoriale. Per l’iniziale funzionamento del Polo unico la dotazione organica dell’INAIL è incrementata di 300 unità a partire dall’anno 2021. Alla copertura dell’organico del Polo unico si provvede, inizialmente, mediante procedura di mobilità, di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro con qualifica di ispettore tecnico. Per tale mobilità non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 30, comma 1 del citato decreto. A far data dal 30° giorno di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge e, comunque, entro il 30.10.2021, l’INAIL provvede ad attivare la procedura di mobilità di cui al presente comma.

3-ter. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite all’INAIL le risorse strumentali, umane e finanziarie riferite al personale di area terza, inquadrato nel profilo professionale “ispettore tecnico” dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Al personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto “Funzioni Centrali” di riferimento per gli enti pubblici non economici. L’INAIL subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro del personale transitato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

3-quater. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è apportata la seguente modificazione: all’articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale esclusa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali,



delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi, le cui funzioni saranno attribuite all'INAIL.”

*3-quinquies.* Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modificazione: all'articolo 306, il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

“*4 bis.* Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dall'INAIL. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'INAIL per la valorizzazione del personale del Polo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso l'INAIL, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.”



## PROROGA NASPI

### Esame del progetto di Legge A.C. 3132 Conversione in legge del “Decreto sostegni-bis” Proposte emendative

RIF. NORMATIVO	TESTO IN VIGORE	PROPOSTA EMENDATIVA
<p><b>Articolo 36, commi 1 e 2</b> del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73</p>	<p>1. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 . Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.</p> <p>2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a) , del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.</p>	<p>1. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 . Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.</p> <p><i>1-bis.</i> Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a) , del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.</p> <p>2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in</p>



RIF. NORMATIVO	TESTO IN VIGORE	PROPOSTA EMENDATIVA
		<p>corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° Luglio 2020 e il 30 giugno 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.</p>



## MOTIVAZIONE

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto Sostegni”) - in continuità con i precedenti decreti emergenziali - ha previsto la corresponsione di tre quote di “Reddito di Emergenza” (relative alle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2021) per due categorie di beneficiari:

- nuclei familiari in condizioni di necessità economiche;
- lavoratori disoccupati che hanno terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL) nel periodo 1° Luglio 2020 – 28 Febbraio 2021.

Il successivo Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni-Bis”) ha previsto la corresponsione di ulteriori quattro quote di “Reddito di Emergenza” (relative alle mensilità di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021), con esclusivo riferimento ai nuclei familiari in condizioni di necessità economiche (e, dunque, escludendo dall’ulteriore proroga i disoccupati che hanno terminato l’indennità di disoccupazione).

*Considerato che:*

- nelle mensilità di Gennaio e Febbraio 2021, nonostante il perdurare della situazione emergenziale, la categoria dei disoccupati ex percettori NASPI non ha ricevuto alcuna forma di sostegno;
- la proroga NASPI è riconosciuta esclusivamente ai disoccupati che non hanno alcuna occupazione (stabile o temporanea), né risultano titolari di qualsivoglia rapporto di lavoro (anche in forma di collaborazione coordinata continuativa), né risultano beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o di indennità “Covid”;

*risulta indispensabile:*

- garantire la corresponsione delle ulteriori quattro quote di “Reddito di Emergenza” anche ai disoccupati che hanno terminato l’indennità di disoccupazione (NASPI o DIS-COLL) nel periodo 1° Luglio 2020 – 30 Giugno 2021, seguendo i requisiti già previsti dall’articolo 12, comma 2 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

